

AVVISO PUBBLICO - ANNUALITÀ 2021

per contributi a fondo perduto per le spese sostenute dalle attività economiche operanti nel Comune di
CUGNOLI

DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020

INDICE

1. CONTESTO E FINALITÀ DELL'AVVISO
2. DOTAZIONE FINANZIARIA
3. CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO
4. SOGGETTI BENEFICIARI
5. SPESE AMMISSIBILI
6. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE
7. CUMULO
8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
9. VALUTAZIONE DELLE ISTANZE
10. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA
11. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
12. GESTIONE DELL'INTERVENTO
13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI
14. OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO
15. CONTROLLI E MONITORAGGIO
16. REVOCHE
17. INFORMAZIONI PER LE PROCEDURE DI ACCESSO
18. TUTELA DELLA PRIVACY
19. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
20. DISPOSIZIONI FINALI

Allegati

- Allegato A: MODULO DI DOMANDA

ARTICOLO 1 - CONTESTO E FINALITÀ DELL'AVVISO

Visti, in particolare, i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono che: *“65-ter. Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione. 65-quater. Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147”*;

Vista la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell'Accordo di Partenariato tra Italia e Unione Europea 2014-2020, nel quale, tra l'altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un'inversione di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale;

Vista la delibera del CIPE n. 52 del 2018, con la quale si è preso atto, tra l'altro, degli esiti del complessivo procedimento di selezione delle aree interne, tra le quali ripartire i finanziamenti nazionali disponibili a legislazione vigente, su proposta delle singole Regioni interessate;

Visto il DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, con l'indicazione dei termini, delle modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 7 dicembre 2023 del Comune di CUGNOLI che ha fornito appositi indirizzi riguardanti il presente Avviso;

Vista la determinazione del Responsabile del Settore Finanziario del Comune di CUGNOLI che ha approvato il presente Avviso;

Il presente Avviso è volto a fornire una tempestiva risposta alle piccole e micro imprese anche al fine di fronteggiare le difficoltà correlate all'epidemia di COVID19 e al caro materie prime energetiche, semplificando i tempi, la complessità del processo di istruttoria e di erogazione secondo l'indirizzo in tal senso disposto del DPCM sopra richiamato.

L'Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.

ARTICOLO 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA

1. L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso è pari a euro 20.148,00 a valere sulla quota della seconda annualità di cui al DPCM sopra citato.

ARTICOLO 3 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO

1. Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108.

2. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n. 175 del 28/07/2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 -articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.

3. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.

4. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. I beneficiari del presente Avviso sono le piccole e micro imprese - di cui al decreto* del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005 - che:

- svolgono, alla data di presentazione della domanda, attività economiche in ambito **commerciale e artigianale (per queste ultime è fatto l'obbligo di iscrizione all'ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE)**, attraverso un'unità operativa (unità locale) ubicata nel territorio del Comune di CUGNOLI. Ogni impresa beneficiaria può ricevere un solo contributo a prescindere dal numero di unità operative presenti nel Comune;
- sono regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese e risultino attive al momento della presentazione della domanda, il cui titolare risulti essere iscritto alla gestione artigiani o commercianti dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS);
- per quanto riguarda gli imprenditori agricoli, fermo restando i requisiti di cui all'articolo 4 del DPCM 24 settembre 2020, possono essere destinatari e beneficiari dei contributi del presente Avviso SOLO per lo svolgimento delle attività di natura commerciale connesse all'attività agricola;
- non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo;
- non versano in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6 della L. 3/2012 e dunque non sono soggette a procedure di: ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO; PIANO DEL CONSUMATORE; LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO;
- sono in situazione di regolarità contributiva e previdenziale (DURC) ivi compresa la concessione di procedure di rateizzazione regolarmente rispettate;
- non hanno contenziosi giudiziari di qualsiasi genere con il Comune di Cugnoli.

**ai sensi della vigente normativa si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro - si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro che esercitano un'attività commerciale o artigianale che ne faranno richiesta e soddisfino le condizioni di cui al presente bando.*

ARTICOLO 5 – SPESE AMMISSIBILI

1. Spese sostenute (IMPONIBILE) fra il 1° GENNAIO 2021 e il 31 DICEMBRE 2021, rientranti nelle seguenti categorie:

- IMU
- TARI
- Utenze
- Canoni di locazione (in questo caso andrà allegata copia del contratto di locazione).

LINEA UNICA (contributo max euro 3.500,00) L'importo del contributo non potrà essere in alcun caso maggiore delle spese rendicontate.

ARTICOLO 6 – CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

1. L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto, a fronte di un budget di spesa liberamente composto ed equamente diviso tra le istanze ritenute ammissibili.

Il contributo verrà calcolato come l'esempio che segue:

IMPRESA	SPESE AMMISSIBILI RENDICONTATE*	PESO %	CONTRIBUTO
1	Non rilevabile	0%	- €
2	Non rilevabile	0%	- €
3	15.000,00 €	37,88%	3.500,00 €
4	3.000,00 €	7,58%	1.527,22 €
5	12.000,00 €	30,30%	3.500,00 €
6	7.500,00 €	18,94%	3.500,00 €
7	2.100,00 €	5,30%	1.067,84 €
TOTALE	39.600,00 €	100%	13.095,06 €

***I DATI RELATIVI AL FATTURATO DEVONO ESSERE CERTIFICATI NEL MODULO DI DOMANDA DA UN SOGGETTO TERZO ABILITATO.**

L'importo massimo del contributo sarà rapportato al numero delle domande che saranno presentate e agli importi delle spese sostenute e non **POTRÀ IN NESSUN CASO ESSERE SUPERIORE ALLE SPESE RENDICONTATE.**

ARTICOLO 7 – CUMULO

1. Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente Avviso, è prevista la possibilità di cumulo con i regimi di aiuti previsti dal *Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19*, e ss.mm.ii., conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche dello stesso.

ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Per la concessione del contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano una istanza al Comune con l'indicazione del possesso dei requisiti definiti dall'articolo 4, secondo il format Allegato A.

2. Le domande di contributo possono essere presentate fino alle ore 23.59 del 20/04/2024 tramite Pec all'indirizzo: sindaco@pec.comune.cugnoli.pe.it

Per presentare la domanda le imprese dovranno utilizzare esclusivamente la modulistica allegata, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di CUGNOLI oppure ritirabile presso gli uffici comunali.

3. Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura.

4. A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società. **L'attestazione dei requisiti di ammissibilità presente nel modulo di domanda deve essere firmata da un soggetto abilitato.**

5. **Pena l'esclusione, la domanda, redatta in conformità agli allegati, dovrà essere corredata da:**

- a. Documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- b. Copia di un documento di identità in corso di validità del firmatario soggetto terzo abilitato;
- c. Copia di Visura camerale recente;
- d. Fatture e/o ricevute di pagamento **RELATIVE A SPESE AMMISSIBILI INTEGRALMENTE SOSTENUTE. La quietanza è su base dichiarativa e deve essere attestata dal soggetto terzo nello spazio riservato all'interno del modulo di domanda;**
- e. **CERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC) POSITIVA E IN CORSO DI VALIDITÀ. Nel caso in cui la certificazione dovesse scadere prima dell'effettiva erogazione del contributo, sarà cura dell'Ente procedere ad una nuova verifica erogando il contributo solo in caso di conferma di regolarità.**

6. **Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell'ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria.**

7. È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

ARTICOLO 9 – VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte.

Ricevibilità e ammissibilità

1. Il Responsabile del Procedimento procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:

- presentazione entro i termini di scadenza di cui all'articolo 8, comma 2;
- presenza della domanda, redatta in conformità agli allegati del Bando e firmata dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- presenza degli allegati di cui all'articolo 8, comma 5.

Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento. Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegna un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.

Istanze ammissibili

1. Al termine della ricevibilità e ammissibilità, il Responsabile del Procedimento procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo e delle irricevibili/inammissibili.

La conclusione dell'attività istruttoria e della valutazione di merito deve avvenire entro il termine di 60 giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute.

ARTICOLO 10 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA

1. Il Responsabile del Procedimento, acclarati gli esiti definitivi sulla valutazione delle domande di ammissione, con appositi provvedimenti approva l'elenco delle domande:

- ammissibili a contributo;
- irricevibili/inammissibili con indicazione delle motivazioni per le quali le domande sono da considerare irricevibili/inammissibili.

2. I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati sul sito del Comune al link: <https://www.comune.cugnoli.pe.it>

3. La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

4. A ciascun intervento sarà assegnato un "Codice unico di progetto" (CUP), che sarà comunicato dal Comune.

ARTICOLO 11 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La liquidazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione, mediante accredito sull'IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda.

ARTICOLO 12 – GESTIONE DELL'INTERVENTO

1. La gestione del presente intervento avverrà ad opera del rag. Patrizio Chiulli, responsabile del Settore Finanziario del Comune di CUGNOLI.

ARTICOLO 13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

1. Il presente Avviso ed i relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune.

2. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 e nel GDPR Reg. UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura di manifestazione di interesse in essere. Il titolare del trattamento è il Comune nella persona del suo Sindaco pro-tempore; il responsabile del trattamento dei dati è il rag. Patrizio Chiulli.

ARTICOLO 14 – OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

1. Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:

- a) archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
- b) fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento di cui al presente avviso;
- c) presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
- d) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo Articolo 15;
- e) comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
- f) rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;

ARTICOLO 15 – CONTROLLI E MONITORAGGIO

1. Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica a campione da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente.

ARTICOLO 16 - REVOCHE

1. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco, o non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca d'ufficio del contributo.

2. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni.

3. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

ARTICOLO 17 – INFORMAZIONI PER LE PROCEDURE DI ACCESSO

1. In osservanza dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:

- il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;
- gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso:
Comune di CUGNOLI

2. Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso in opposizione o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 giorni o entro 60 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.

ARTICOLO 18 - TUTELA DELLA PRIVACY

1. Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati" (GDPR).

2. Le imprese beneficiarie, nel presentare la domanda di contributo accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi (Codice fiscale e Ragione sociale o, nel caso delle ditte individuali, nome, cognome ed eventuale nome della ditta) e dell'importo del contributo concesso ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza.

ARTICOLO 19 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il titolare del procedimento è il Comune di CUGNOLI.

Il Responsabile del Trattamento e Responsabile del Procedimento è il rag. Patrizio Chiulli.

Le informazioni sul procedimento potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica:

segreteria@comune.cugnoli.pe.it

ARTICOLO 20 - DISPOSIZIONI FINALI

1. L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

2. Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di CUGNOLI.

NOTA BENE

In data 24 marzo 2021 il Governo ha chiarito che:

<<Come disposto dal D.M. 30 gennaio 2015, per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili, finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all'art. 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (in tema di finanziamenti comunitari), è sempre richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva. Resta, pertanto, ferma la disciplina prevista dal D.L. 9 agosto 2013, n. 69, conv., con modif. in L. 21 giugno 2013, n. 98, e ss.mm.ii. >>

<<Inoltre, Come disposto dall'art. 31, comma 8-bis, del D.L. 9 agosto 2013, n. 69 (conv., con modif. in L. 21 giugno 2013, n. 98, e ss.mm.ii.), alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), si applica la disciplina dell'intervento sostitutivo di cui all'art. 31, comma 3, del già citato D.L. 69/2013.>>